



# Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

(LAMal)

(Riduzione dei premi)

Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 65 cpv. 1<sup>ter</sup>–1<sup>septies</sup>*

<sup>1ter</sup> Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel Cantone.

<sup>1quater</sup> La quota minima è calcolata in base alla quota media dei premi sul reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:

- se i premi ammontano a meno del 10 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 5 per cento delle spese lorde,
- se i premi sono pari o superano il 18,5 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde,
- tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.

<sup>1quinques</sup> Il calcolo della quota minima si basa su:

- il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta;
- i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme d'assicurazione.

RS .....

<sup>1</sup> FF 2021 ...

<sup>2</sup> RS 832.10

<sup>3</sup> RS 642.11

<sup>1sexies</sup> Per valutare se un Cantone adempie la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti di cui si fa carico in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l'articolo 66.

<sup>1septies</sup> Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.

## II

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

Nei primi due anni civili che seguono l'entrata in vigore della modifica del ... la quota minima di cui all'articolo 65 capoverso 1<sup>ter</sup> corrisponde in tutti i Cantoni al 5 per cento delle spese lorde.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020<sup>4</sup> «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

<sup>3</sup> Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare « Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.